

TESTO ESAMINATO ED APPROVATO, A MAGGIORANZA, DALLA III COMMISSIONE NELLA SEDUTA DEL 13 APRILE 2017.

D.D.L. n. 138: “Modifiche alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)”.

Articolo 1

(Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. Al comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.
2. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dipendenti dalle Province” sono soppresse.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 22 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “aventi sede nel territorio provinciale” sono soppresse.

[CANC. Articolo 4

(Modifica all’articolo 34 della l.r. 29/1994)

1. L’ultimo periodo del comma 7 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.]

[CANC. Articolo 5]

[INS. Articolo 4]

(Modifiche all’articolo 38 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 5 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “nell’ultima” sono sostituite dalle seguenti: “nella precedente” e alla fine del comma, dopo le parole: “stagione venatoria.” sono aggiunte le parole: “Il tesserino venatorio deve comunque essere riconsegnato entro e non oltre la data del 15 ottobre dell’anno di chiusura della relativa stagione venatoria.”.

[CANC. 2. Il comma 8 dell’articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna selvatica stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento.”.]

[**INS.** 2. Il comma 8 dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

“8. Il cacciatore deve inoltre indicare, negli appositi spazi relativi alla fauna stanziale e migratoria, la sigla del capo abbattuto subito dopo l'abbattimento accertato.”.]

3. I commi 9 e 9 bis dell'articolo 38 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

[**CANC.** Articolo 6]

[**INS.** Articolo 5]

(Modifiche all'articolo 48 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “affidata alle province” sono sostituite dalle seguenti: “esercitata dalla Regione”.
2. Al comma 4 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “dipendenti dalle Province” sono soppresse.
3. Al comma 11 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “delle Province” sono soppresse.
4. Al comma 12 dell'articolo 48 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “Le Province comunicano” sono sostituite dalle seguenti: “La Regione comunica”.

[**CANC.** Articolo 7]

[**INS.** Articolo 6]

(Modifiche all'articolo 49 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “anche provinciali” sono soppresse.
2. Al comma 5 dell'articolo 49 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “e provinciali” sono soppresse.

[**CANC.** Articolo 8]

[**INS.** Articolo 7]

(Modifica all'articolo 50 della l.r. 29/1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: “, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province,” sono soppresse.

[CANC. Articolo 9]
[INS. Articolo 8]
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

DISEGNO DI LEGGE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)

a **SEZIONE I** (da completare a cura della Direzione/Dipartimento proponente)

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

Il presente disegno di legge prevede l'abrogazione dell'ultimo periodo del comma 7 bis dell'articolo 34 della l.r. 29/1994, in quanto consente l'estensione della caccia da appostamento alla selvaggina migratoria fino a mezzora dopo il tramonto, in difformità a quanto disciplinato dalla normativa nazionale.

Si intendono, inoltre, apportare nuove modifiche all'articolo 38 della l.r. 29/1994, nei commi recentemente modificati dalla l.r. 21/2016, oggetto di rilievi da parte del Governo, allo scopo di recepire le proposte correttive dallo stesso indicate, in coerenza con le modifiche introdotte di recente dall'articolo 31 della l. 122/2016, le quali stabiliscono l'obbligo per i cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna abbattuta subito dopo l'abbattimento.

Si rende oltremodo necessario prevedere, quale integrazione al comma 5 dell'articolo 38, l'obbligo di riconsegnare comunque il tesserino venatorio relativo alla stagione appena conclusa entro e non oltre la data del 15 ottobre, qualora il cacciatore, non intendendo esercitare la caccia durante la stagione venatoria in corso, non abbia ritirato il nuovo tesserino.

Oltre a ciò, si intende adeguare opportunamente gli articoli 9 e 48 della l.r. 29/1994, in materia di vigilanza venatoria, con le norme introdotte dall'articolo 27 della l.r. 27/2015, che attribuiscono alla Regione le funzioni di vigilanza venatoria, già di competenza delle province.

Si apportano, infine, ulteriori modifiche per adeguamenti formali a quanto disposto dalla l.r. 15/2015.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Oltre che per adeguare la normativa regionale a quella statale, la revisione della disciplina in materia si è resa necessaria a seguito dell'approvazione dell'articolo 27 della l.r. 27/2015, che attribuisce alla Regione le funzioni di vigilanza venatoria, già di competenza delle province.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Il presente provvedimento non prevede oneri finanziari.

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
-----	-----	-----	-----

	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (importo)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE

DATI E FONTI UTILIZZATI

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione- programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo-tipologia- categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

PER LA DIREZIONE/DIPARTIMENTO
 PROPONENTE

b) SEZIONE II (da completare a cura del Settore Risorse Finanziarie
 Bilancio e entrate Regionali)

Prospetto di copertura finanziaria

	2014	2015	2016	Importo annuo a regime	Anno terminale	Importo complessivo
1 Oneri (correnti o conto capitale)						
Nuove o maggiori spese (correnti o conto capitale) Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – descrizione onere						
Minori entrate Articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale oneri da coprire						
2 Mezzi di copertura						
Utilizzo Fondi speciali (parte corrente e di conto capitale)						
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa – da indicare l'autorizzazione di spesa che si riduce ed i motivi. Articolato – descrizione norma						
u.p.b. o missione/programma – decrizione copertura						
Modifiche legislative che comportino nuove o maggiori entrate (con esclusione della copertura di spese correnti con entrate in conto capitale)						

articolato						
u.p.b. o titolo/tipologia/categoria						
Totale mezzi di copertura						
differenza						

Prospetto degli effetti finanziari

INTERVENTO	SALDO NETTO			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO		
	2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
Spesa c/cap. – spesa corrente									



Regione Liguria

X LEGISLATURA
ATN sul disegno di legge regionale n. del

SCHEDA
PER LA REDAZIONE DELL'ANALISI TECNICO NORMATIVA

DDL n. del

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 1 LUGLIO 1994, N. 29 (NORME REGIONALI PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA OMEOTERMA E PER IL PRELIEVO VENATORIO)”

PARTE I:
INDIVIDUAZIONE DELLA MATERIA OGGETTO DEL PROGETTO DI LEGGE

I.1) MATERIA E COMPETENZA LEGISLATIVA AI SENSI DELL'ART. 117 DELLA COSTITUZIONE

La materia della caccia rientra nella competenza legislativa regionale esclusiva ai sensi dell'art.117 comma 4 Cost.

Si rileva, inoltre, come la Corte Costituzionale abbia manifestato più volte (sentenze n. 536/2002, n. 407/2002, n. 165/2009, n. 190/2011, n. 9/2016) l'orientamento secondo cui la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema – di competenza esclusiva statale ex art. 117 co. 2 lett. s) – non sia da leggere come materia, ma come un valore costituzionalmente protetto per il perseguimento del quale “lo Stato può dettare standards di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale incidenti anche sulle competenze legislative regionali”.

Pertanto la legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” rappresenta la traduzione normativa di un valore trasversale – l'ambiente – alla cui tutela è preposta la legislazione statale e che la regolazione regionale deve rispettare.

PARTE II: INDIVIDUAZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO

II.1) LA COMPATIBILITÀ DELL'INTERVENTO CON L'ORDINAMENTO COMUNITARIO E CON GLI OBBLIGHI INTERNAZIONALI

Compatibile con la legge 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016).

II.2) LA NORMATIVA STATALE DI RIFERIMENTO

L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

L. 7 luglio 2016, n. 122 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2015-2016)

II.3) LA NORMATIVA REGIONALE

L.r. 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio)

L.r. 13 agosto 2002, n. 31 (Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2002/2003. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia e alla legge regionale 5 ottobre 2001 n. 34 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici))

L.r. 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

L.r. 29 settembre 2010, n. 15 (Modifica della legge regionale 6 giugno 2008, n. 12 (Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni))

L.r. 10 aprile 2015, n. 15 (Disposizioni di riordino delle funzioni conferite alle province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)

L.r. 29 dicembre 2015, n. 27 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2016)

L.r. 14 settembre 2016, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

II.4) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

Nulla rileva.

II.5) EVENTUALI PROGETTI DI LEGGE ALL'ESAME DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO REGIONALE

Nulla rileva.

II. 6) LA NORMATIVA NELLE ALTRE REGIONI

Regione Toscana: DPGR 24 febbraio 2004, n. 13R di approvazione “Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della l.r. 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della l. 157/1992)”

Regione Veneto: DGR 12 agosto 2013, n. 1518 di approvazione del regolamento di attuazione del “Piano faunistico-venatorio regionale 2014-2019”

PARTE III: VERIFICA DI LEGITTIMITA’

III.1) CONFORMITÀ AI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Conforme.

III.2) LA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE (OVVERO LA PENDENZA DI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITÀ SUL MEDESIMO O ANALOGO OGGETTO)

Si veda punto I.1.

In secondo luogo, l’art. 1 della l.r. 15/2010 (che consente il prolungamento dell’attività venatoria per mezzora oltre il periodo stabilito dalla normativa nazionale) è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 15/06/2011, mentre l’art. 34, comma 7 bis, ultimo periodo, della l.r. 29/1994 (che riprende la stessa norma) non è stato menzionato esplicitamente nel dispositivo. Pertanto, allo scopo di prevenire eventuali contenziosi, si ritiene necessario procedere all’abrogazione dell’ultimo periodo del comma 7 bis dell’articolo 34 della l.r. 29/1994.

Infine, l’art. 38 della l.r. 29/1994, nei commi recentemente modificati dalla l.r. 21/2016, è stato oggetto di rilievi da parte del Governo; pertanto, allo scopo di recepire le proposte correttive dallo stesso indicate, si procede alla modifica dell’articolo, ripristinando l’obbligo per i cacciatori di annotare sul tesserino venatorio la fauna abbattuta subito dopo l’abbattimento.

PARTE IV: VERIFICA DELLA PIENA UTILIZZAZIONE DI POSSIBILITA’ DI DELEGIFICAZIONE E STRUMENTI DI SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

La revisione della disciplina in materia si è resa necessaria a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 191 del 15/06/2011 relativa all’art. 1 della l.r. 15/2010 e dei rilievi da parte del Governo circa l’art. 38 della l.r. 29/1994.

PARTE V: BANCA DATI REGIONALE SUAP

V. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI REGIONALE SUAP

di cui all' Articolo 6 della Legge Regionale 5 Aprile 2012 N. 10 "Disciplina per l'esercizio delle attività produttive e riordino dello Sportello Unico"

Non necessita adeguamento.

PARTE VI: BANCA DATI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

VI. NECESSITÀ DI ADEGUAMENTO DELLA BANCA DATI DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

di cui al Regolamento n. 2 del 2011 e s.m.i. e all'Atto ricognitivo Dgr 1622 del 2011

Non necessita adeguamento.

PARTE VII: ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

VII.1) EVENTUALI RILIEVI SUL LINGUAGGIO NORMATIVO

Nessuno.

NOTE

.....
.....

Genova, li